



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27 FEBBRAIO 2021

Il giorno 27 febbraio 2021, alle ore diciotto, presso la sede sociale si è riunita in seconda convocazione, essendo risultata non validamente costituita per mancanza del numero legale degli Associati la prima convocazione in data 26 febbraio 2021, l'Assemblea Straordinaria degli Associati dell'Associazione "NUOVE VOCI A.P.S.", avente sede legale in Lestizza (UD), Frazione Nespolo, Via Saccomano n. 10/A, codice fiscale 94107110309, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione dello statuto associativo modificato ed integrato al fine di adeguarlo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017);
- 2) Deliberazioni conseguenti.

A norma dell'art. 16 dello statuto associativo assume la presidenza della riunione il Presidente dell'associazione sig. Bassi Daniele il quale constata e fa constatare che sono presenti in proprio i signori Ecoretti Andrea, Bassi Andrea, Rossi Davide, Bassi Paride, Ciani Elia, Rossit Nicola, Ottogalli Michele, Bassi Filippo, Bassi Michele, Compagno Alessio, Bassi Adamo, Pillino Alfonso. Per il Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente Bassi Daniele, il Vice Presidente Ecoretti Paolo e il Consigliere Carlo Riga. Sono pertanto presenti, in proprio o per delega, n. 15 (quindici) associati su n. 73 aventi diritto di intervento. Il Presidente dichiara pertanto, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, l'assemblea straordinaria validamente costituita in seconda convocazione e chiama a fungere da segretario verbalizzante il sig. Carlo Riga, che accetta.

Con riferimento al primo punto iscritto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti che la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione FVG, mediante lettera notificata a mezzo PEC di data 07/12/2020, prot. n. 28252/P, ha evidenziato la necessità di integrare il testo di statuto, da ultimo approvato dall'assemblea straordinaria di data 15/10/2020, al fine di renderlo congruente alla normativa contenuta nel D.Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore). Il Presidente consegna pertanto agli associati la bozza dello statuto, come integrato dal Consiglio Direttivo con le osservazioni pervenute dalla predetta Direzione Centrale, illustrando le modifiche apportate che si rendono necessarie ai fini della prossima iscrizione al RUNTS. Il Presidente rammenta altresì che l'art. 1, comma 4 novies della legge 27/11/2020, n. 159, di conversione del D.L. 125/2020, n. 125, ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021 il termine che le associazioni di promozione sociale devono rispettare per approvare con *modalità semplificate* le modifiche statutarie in adeguamento al Codice del Terzo Settore.

Al termine della esposizione il Presidente risponde ad alcune delucidazioni poste dagli associati e pone di seguito in votazione palese (per alzata di mano) l'approvazione dello statuto nella sua integrità. L'assemblea degli associati, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di approvare il nuovo statuto associativo che viene allegato sub "A" al presente verbale facendone parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari per la registrazione del presente verbale il quale è esente dall'imposta di bollo ex art. 82, comma 5 del D.Lgs. 117/2017 nonché esente dall'imposta di registro ex art. 82, comma 3 del D.Lgs. 117/2017 in quanto l'associazione è iscritta al n. 343 del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale istituito ai sensi della L.R. 23/2012 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale).

Null'altro essendovi su cui deliberare e poiché nessuno dei presenti associati chiede la parola per proporre ulteriori chiarimenti o argomenti di discussione, il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara chiusa la riunione alle ore 18:45, previa approvazione all'unanimità del presente verbale redatto seduta stante.

Nespolo di Lestizza, 27 febbraio 2021

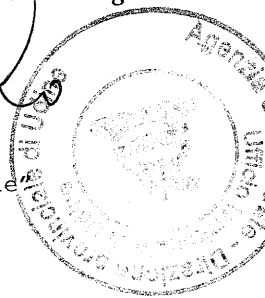
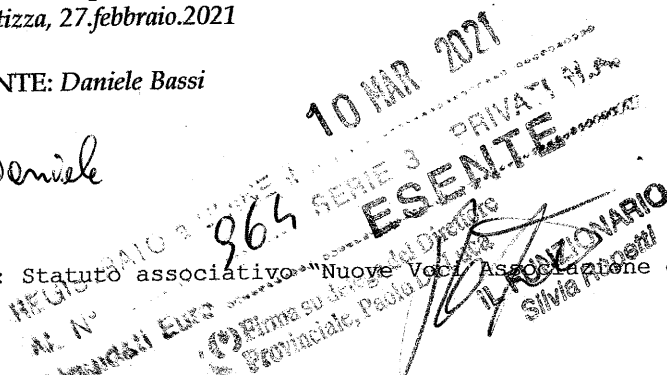
IL PRESIDENTE: Daniele Bassi

Bassi Daniele

IL SEGRETARIO: Carlo Riga

Riga

Allegato "A": Statuto associativo Nuove Voci Associazione di Promozione Sociale



ALLEGATO ALL'ATTO N. 964
REGISTRATO A UDINE IL 10 MAR 2024

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
STATUTO ASSOCIATIVO**



COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 - Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (d'ora in avanti indicato anche come "Codice del Terzo Settore") e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita una Associazione non riconosciuta denominata

NUOVE VOCI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

di seguito indicata in forma abbreviata "Nuove Voci APS" o anche solo "Associazione". L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lestizza (UD). L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 2 - La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati. Il Consiglio Direttivo, con specifica deliberazione, potrà istituire sedi secondarie, filiali ed unità locali. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 - L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi quali la diffusione e conoscenza della musica nonché delle tradizioni popolari in campo musicale ed artistico. L'Associazione è democratica, apolitica ed apartitica. L'associazione si attiene al principio di democraticità ed elettività delle cariche associative. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neanche in forma indiretta.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale in modo prevalente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In caso di particolari necessità, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori dipendenti ovvero di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Ai fini del conseguimento dei propri scopi istituzionali l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

1. promozione della cultura generale e di quella musicale in particolare mediante l'insegnamento teorico - pratico delle principali nozioni musicali e particolari;
2. organizzazioni di corsi scolastici ed extra scolastici di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico;
3. promozione di ogni iniziativa rivolta all'educazione ed istruzione musicale nonché alla sua diffusione con interventi programmati nelle Scuole del territorio;
4. organizzazione di manifestazioni a carattere corale, artistico e ricreativo quali concerti, rassegne, gemellaggi, concorsi, incontri, dibattiti, gite;
5. organizzazione di una Scuola di Musica con la finalità di svolgere i corsi di insegnamento delle materie musicali principali e di quelle complementari secondo i programmi ministeriali di cui al R.D. 17 dicembre 1930, n. 1945, dando la possibilità a coloro che li frequentano di sostenere gli esami di Stato presso i Conservatori Musicali e le Scuole paritarie di Musica;
6. cura dell'edizione e distribuzione di riviste, bollettini e notiziari legati alle finalità dell'Associazione usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei.
7. promuovere iniziative e svolgere attività di ricerca storica, filologica, documentale e bibliografica in campo musicale con particolare riguardo al patrimonio formatosi nell'area geografica e culturale che si identifica con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e, altresì, promuovere manifestazioni, convegni, esecuzioni, pubblicazioni ed elaborazioni editoriali relativi al settore stesso;
8. promuovere iniziative e svolgere attività di ricerca, convegni, manifestazioni, studio, esecuzioni, saggi, concerti, rappresentazioni, corsi, seminari, pubblicazioni ed edizioni nel campo della musica, della didattica musicale, delle tradizioni popolari e, in generale, in tutti i settori legati o riferiti alla musica;
9. promuovere iniziative utili a favorire lo studio della musica a tutti i livelli e in tutti i settori, ivi compreso l'avviamento professionale, istituendo, tra l'altro, una scuola di musica all'interno dell'Associazione e promuovendo e organizzando in seno all'Associazione la costituzione di gruppi musicali e/o corali;
10. avviare iniziative atte a promuovere i giovani impegnati, nei diversi titoli e livelli, nella scelta musicale, nonché sostenere attività di pubblicazione di ricerca, studio e composizione e l'edizione di

Basso Denide

Scoddi

[Signature]

composizioni realizzate da giovani musicisti;

11. promuovere iniziative di contatto, collaborazione, progettazione e avviare attività comuni con istituzioni pubbliche e private, università, scuole e associazioni dell'Unione Europea, di altre Regioni italiane e di altri Paesi;

12. promuovere attività di produzione o iniziative di collaborazione con altre Istituzioni pubbliche o private e associazioni destinate alla rappresentazione teatrale, lirica e drammaturgica con particolare riguardo ai testi appartenenti alla tradizione storica e culturale della Regione Friuli Venezia Giulia o di autori contemporanei sempre della nostra Regione;

13. sviluppare attività didattiche, informative, editoriali e divulgative legate alle finalità di cui sopra.

Le attività svolte dalla Associazione sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, identificate con la medesima lettera:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale come definite dal citato art. 5 del Codice del Terzo Settore;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Per il raggiungimento degli scopi associativi e delle proprie finalità culturali l'Associazione può intraprendere, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, ogni iniziativa atta a perseguire tali finalità. In particolare l'Associazione può stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati, anche aventi sedi all'estero, acquistare beni mobili e immobili e compiere tutte le operazioni economiche e commerciali all'uopo necessarie purché strumentali all'attività istituzionale. L'Associazione può aderire ad organizzazioni consimili a carattere regionale, nazionale od internazionale, mantenendo ogni autonomia statutaria e di gestione. L'Associazione può partecipare a consorzi e società che perseguono le medesime finalità istituzionali.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 4 - L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività. L'esercizio di tali attività non costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o principale di natura commerciale, essendo comunque il loro esercizio meramente strumentale al conseguimento dello scopo associativo.

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 5 - L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati aventi la maggiore età possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 6 - Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, senza distinzione di sesso, età, etnia, religione, che sono direttamente o indirettamente interessate alla promozione della cultura musicale ed al raggiungimento delle finalità istituzionali, alla realizzazione degli scopi statutari o che vogliano usufruire dei servizi offerti. Sono altresì ammesse le Associazioni di Promozione Sociale le quali, aderendo alle medesime finalità istituzionali, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore che hanno finalità analoghe e coerenti con quelle perseguite dall'Associazione a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il numero minimo degli associati non può essere mai inferiore a quello stabilito dalla Legge.

Non possono far parte dell'Associazione coloro che, a qualsiasi titolo, svolgano attività o perseguano interessi contrari o confliggenti con quelli della Associazione medesima.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi

Bassi Daniele

Scatti

Scatti

sociali, secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri associati che nelle relazioni esterne verso i terzi. La quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 7 - L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. Chi desidera associarsi deve presentare domanda al Consiglio Direttivo precisando il proprio nome e cognome, ovvero la denominazione per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il Comune e la data di nascita, il domicilio ovvero l'ubicazione della sede sociale per i soggetti diversi dalle persone fisiche, ed il codice fiscale. I soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno altresì indicare le generalità della persona fisica destinata a rappresentarli.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La domanda deve altresì contenere una specifica dichiarazione di impegno ad osservare quanto previsto nel successivo articolo 8.

Nessun motivo legato a discriminazioni di qualsivoglia natura, quali distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza, condizioni sociali o personali può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Nel caso di ammissione il rapporto associativo decorre dalla data di deliberazione che accoglie la domanda di ammissione; il Consiglio Direttivo provvede all'iscrizione del nuovo associato sul Libro degli Associati. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

L'eventuale provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A/R o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'assemblea successivamente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Articolo 8 - Il nuovo associato deve versare, all'atto della ammissione, la quota associativa che verrà determinata dal Consiglio Direttivo per ciascun esercizio sociale. Con l'ammissione nell'Associazione l'associato assume il preciso obbligo di:

- osservare lo statuto, il regolamento interno ed ogni altra deliberazione legalmente assunta dagli organi statutari;
- concorrere alle spese dell'associazione con il versamento dei contributi associativi stabiliti a norma del presente statuto;
- partecipare alla vita dell'associazione.

L'adesione alla Associazione comporta, per l'associato, il diritto di voto in assemblea ed il diritto, per l'associato maggiorenne, di candidarsi alle cariche associative. L'associato può sottoporre al Consiglio Direttivo le richieste e le proposte ritenute utili od opportune in ordine alla vita ed alle attività dell'associazione.

L'associato ha il diritto di esaminare i documenti, delibere, bilanci, rendiconti e i libri e registri dell'Associazione. A tal fine deve presentare specifica richiesta scritta al Consiglio Direttivo inviandola a mezzo lettera raccomandata A/R all'indirizzo della sede o mediante posta elettronica all'indirizzo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo provvede in merito entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'associato ha il diritto di frequentare i locali presso i quali sono svolte le attività associative, di partecipare alle iniziative dell'Associazione e di usufruire dei servizi da essa forniti.

L'associato ha il diritto di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Il mancato pagamento del contributo associativo, nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, non può in alcun modo limitare o precludere i diritti dell'associato derivanti dalla adesione alla Associazione, fermo restando quanto previsto dalla lett. b) del successivo art. 9.

Articolo 9 - La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- per recesso, da effettuarsi tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che può essere richiesto anche senza particolari motivazioni; il recesso ha effetto con il termine dell'esercizio in cui viene richiesto purché la domanda sia fatta almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio stesso;
- per esclusione che può aver luogo nei soli casi di:
 - gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalle disposizioni statutarie e regolamentari nonché dalle

Boris Danil

Bozkurt - 11

22

- deliberazioni legalmente assunte dagli organi della Associazione;
- atti o comportamenti che danneggino l'immagine dell'Associazione o che siano comunque in contrasto con le finalità istituzionali o con i principi ispiratori della Associazione stessa;
- situazioni personali che risultino incompatibili con le finalità istituzionali o con i principi ispiratori della Associazione stessa;
- omesso versamento del contributo associativo annuale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce;
- perdita dei requisiti di ammissione, previsti dal precedente articolo 6, che venga accertata dal Consiglio Direttivo;
- mancato pagamento del contributo associativo nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

c) per morte dell'associato.

L'esclusione, debitamente motivata ai sensi del presente articolo, è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata per iscritto agli associati entro 30 (trenta) giorni dalla deliberazione. I provvedimenti di esclusione sono immediatamente efficaci.

L'associato escluso può proporre ricorso al Consiglio Direttivo avverso il provvedimento di esclusione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione mediante apposita istanza che deve essere inoltrata a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica all'indirizzo dell'Associazione ovvero mediante altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. La decisione di confermare o rimuovere il provvedimento spetta alla prima assemblea successivamente convocata. All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'assemblea l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. L'esclusione per omesso pagamento del contributo associativo annuale non libera l'associato dall'obbligo di versamento dello stesso.

NORME SUL VOLONTARIATO

Articolo 10 - I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario dei servizi ricevuti. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Articolo 12 - Il patrimonio dell'Associazione, denominato Fondo Comune, è costituito:

- a) dalle quote di ammissione dagli associati al momento dell'ammissione;
- b) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze della gestione;
- c) dai lasciti, dalle donazioni, dai contributi specifici per l'acquisto di beni mobili ed immobili, dai contributi in conto capitale effettuati e/o versati dagli associati, dagli enti pubblici, anche territoriali, e/o privati ovvero dai singoli cittadini;
- d) dalle devoluzioni di patrimoni finali di liquidazione effettuate da parte di altre associazioni ovvero di enti non commerciali.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività associativa ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Borsi Benich

Scattol

Scattol

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 13 - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:

- a) dai contributi associativi annuali versati dagli associati;
- b) dagli eventuali contributi associativi integrativi determinati dal Consiglio Direttivo in relazione ai risultati di bilancio, e/o supplementari, determinati dal Consiglio Direttivo in relazione a determinati servizi svolti dalla associazione;
- c) dagli eventuali versamenti integrativi, contributi, oblazioni e liberalità spontaneamente versate dagli associati a titolo personale ai fini del raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione e/o per il concorso nella copertura dei costi e delle spese sostenute;
- d) dalle somme destinate dallo Stato, dagli altri enti pubblici territoriali e non, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché dall'Unione Europea per il raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione e/o per la realizzazione dei programmi che rispondono a dette finalità;
- e) dal ricavato dell'esercizio delle eventuali attività commerciali svolte a favore degli associati e dei non associati nei limiti previsti dal precedente articolo 3;
- f) dai contributi in conto esercizio riconosciuti e versati da istituti di credito, da enti pubblici, anche territoriali, e/o privati ovvero dalle singole persone fisiche;
- g) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- h) da ogni altra entrata che concorra alla copertura dei costi e delle spese sostenute dall'Associazione.

Articolo 14 - L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dell'Associazione è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo al termine di ogni esercizio ed è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e l'eventuale carattere secondario e strumentale delle attività svolte ai sensi del precedente art. 4 del presente statuto. Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

L'assemblea deve approvare il bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Gli eventuali avanzi risultanti dal bilancio annuale dovranno interamente destinati al Fondo Comune ai fini del finanziamento delle attività istituzionali dell'Associazione, essendo espressamente vietata ogni e qualsiasi distribuzione e/o assegnazione degli stessi tra gli associati, anche in modo indiretto.

Ciascun associato che sia in regola con il versamento del contributo associativo annuale e ne faccia espressa richiesta scritta ha diritto di prendere visione dei bilanci relativi agli esercizi sociali nei quali sia stato membro della associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 15 - Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Revisore Legale dei Conti.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 16 - L'Assemblea è costituita da tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea viene convocata, a cura del Presidente, almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

La convocazione ha luogo con avviso scritto da affiggersi all'albo della associazione almeno 7 (sette) giorni prima della adunanza ovvero a mezzo posta, short message service (sms) da telefono mobile, applicazione WhatsApp messenger da telefono mobile, fax o e-mail. L'avviso di convocazione deve

Borsa Davide

Freddi

Stefano

Borsi Davide

contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno da trattare e la data della eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente, dal Consiglio Direttivo oppure a seguito della richiesta scritta di almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

L'Assemblea ordinaria si intende validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti associati che rappresentino la maggioranza di tutti gli associati iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi annuali;
- in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria si intende validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti associati che rappresentino i 2/3 (due terzi) degli associati iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi annuali;
- in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure, nel caso di mancanza di entrambi, dalla persona all'uopo designata dagli intervenuti. Le funzioni di segretario sono assolte dalla persona all'uopo designata dagli intervenuti che può anche essere scelta tra i non associati. La presente disposizione non si applica nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. L'associato che, per qualsiasi motivo, non possa intervenire personalmente alle Assemblee ha facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta o anche in calce all'avviso di convocazione, da un altro associato che non sia Consigliere, componente dell'Organo di Controllo, Revisore Legale dei conti o dipendente dell'Associazione. Ciascun associato può rappresentare un solo altro associato.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie sono prese a maggioranza assoluta di voti degli associati presenti. Le deliberazioni delle Assemblee straordinarie sono prese a maggioranza dei 2/3 (due terzi) di voti degli associati presenti, ad eccezione delle deliberazioni inerenti lo scioglimento anticipato, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione che sono prese a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) di voti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Le modalità di votazione saranno, di volta in volta, decise a maggioranza dagli intervenuti secondo le maggioranze previste. L'elezione delle cariche sociali dovrà aver luogo con il sistema della votazione segreta qualora richiesto da almeno 1/3 (un terzo) degli associati presenti in Assemblea.

Articolo 17 - L'Assemblea degli associati riunita in forma ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo annuale e il bilancio sociale, quando previsto dalla legge;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva i regolamenti interni, ed in particolare il regolamento dei lavori assembleari, eventualmente adottati per disciplinare l'organizzazione dell'Associazione;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea degli associati riunita in forma straordinaria:

- a) approva le modifiche al presente statuto;
- b) delibera in ordine allo scioglimento anticipato dell'Associazione e alla contestuale nomina di uno o più liquidatori;
- c) delibera in ordine alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- d) delibera in ordine alla destinazione del patrimonio finale risultante dalla liquidazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'assemblea. La maggioranza dei Consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea degli associati.

I Consiglieri durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dalla assemblea all'atto della

Scatti

Scatti

Biasi Daniele

loro nomina e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. I Consiglieri sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono provvedere alla sostituzione con delibera approvata dall'Organo di Controllo, ove nominato. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima assemblea.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dagli associati, quelli che restano in carica sono obbligati a convocare l'assemblea ordinaria per la sostituzione dei Consiglieri venuti meno. La scadenza della carica dei Consiglieri così sostituiti sarà la medesima degli amministratori nominati dalla assemblea.

Attese le finalità dell'Associazione, tutti gli incarichi e le funzioni dei Consiglieri sono svolti a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle anticipazioni e spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 19 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata la opportunità, e comunque almeno una volta all'anno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo, ove nominato. La convocazione è fatta mezzo posta, short message service (sms) da telefono mobile, applicazione WhatsApp messenger da telefono mobile, fax o e-mail da inviare ai Consiglieri e ai componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato, non meno di tre giorni prima della riunione ovvero, nei casi urgenti, secondo modalità che permettano il ricevimento dell'avviso di convocazione almeno un giorno prima della riunione. Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Articolo 20 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente un Segretario;
- deliberare, qualora particolari esigenze lo richiedano, in ordine all'attribuzione di specifici poteri attribuiti a singoli Consiglieri;
- deliberare in ordine all'ammissione, al recesso ed all'esclusione degli associati;
- determinare, entro il giorno 30 giugno di ogni anno, la quota di ammissione per i nuovi associati; in difetto di determinazione si intenderà confermata la quota di ammissione dell'anno precedente;
- determinare, entro il giorno 30 giugno di ogni anno, il contributo associativo annuale ordinario in relazione ai costi e alle spese preventivate nell'esercizio; tale contributo può anche essere uguale a zero; in difetto di determinazione si intenderà confermato il contributo associativo annuale dell'anno precedente;
- determinare gli eventuali contributi associativi integrativi straordinari qualora i costi e le spese sostenute nel corso dell'esercizio siano risultate superiori a quelle preventivate;
- determinare gli eventuali contributi associativi supplementari in relazione a particolari servizi prestati dall'associazione;
- formulare il bilancio annuale consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;
- deliberare sulla stipula di tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all'attività dell'associazione;
- deliberare sull'impiego dei fondi dell'associazione e sull'acquisto e la permuta dei beni immobiliari e mobiliari, l'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- deliberare in ordine all'assunzione di mutui ed in generale di ogni operazione finanziaria, anche ipotecaria, sia attiva che passiva conferendo i necessari poteri di rappresentanza;
- dare l'adesione ad organismi di ogni tipo, le cui finalità siano necessarie, opportune e/o utili per il perseguimento degli scopi associativi;
- deliberare in ordine al conferimento di procure, sia generali che speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente dall'articolo seguente;
- nominare eventuali comitati tecnici determinandone i compiti;
- documentare nella stesura della relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività non istituzionali;
- predisporre i regolamenti di organizzazione e di amministrazione interna della Associazione;
- deliberare sui programmi, atti e contratti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nelle finalità associative, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge e dello statuto, sono riservati alla assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni, comprese quelle relative all'ammissione, al recesso ed all'esclusione degli associati, ad uno o più dei propri componenti. Non

Scatelli

3

possono essere delegate le sole attribuzioni relative alla predisposizione dei bilanci e alla determinazione della quota di ammissione, dei contributi associativi annuali e dei contributi associativi integrativi o supplementari. Ai Consiglieri Delegati potranno essere conferiti i poteri di firma e di rappresentanza dell'associazione con riferimento alle attribuzioni delegate. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se l'Associazione non provi che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei Consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 21 - Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio e avanti le autorità amministrative. Il Presidente inoltre:

- inoltra istanze in favore dell'Associazione e riscuote da Pubbliche Amministrazioni e da quant'altri somme a qualsiasi titolo per conto dell'Associazione, rilasciandone quietanza liberatoria;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e dispone per l'esecuzione delle deliberazioni da esso adottate;
- provvede in conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, a tutto quanto è necessario e/o utile per la gestione ordinaria dell'Associazione;
- adotta, in caso di necessità e/o urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo per le quali, tuttavia, dovrà comunque richiedere la ratifica in occasione della prima riunione successiva;
- promuove le azioni avanti all'Autorità giudiziaria, amministrativa e tributaria in qualunque stato e grado di giurisdizione, nominando i procuratori al contenzioso;
- provvede, se del caso, a tutte le formalità occorrenti per il riconoscimento giuridico ed amministrativo dell'Associazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

SEGRETARIO

Articolo 22 - Il Segretario, ove nominato, collabora con il Presidente alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e cura formalmente l'andamento dell'attività e delle iniziative dell'associazione.

In particolare il Segretario:

- cura, in base alle direttive del Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- esercita le funzioni che gli sono demandate dalle norme regolamentari relative al personale e quelle attribuitegli dal Consiglio Direttivo;
- svolge normalmente le funzioni di segretario verbalizzante alle riunioni del Consiglio Direttivo sottoscrivendo i verbali unitamente al Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 23 - L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore. L'Organo di Controllo dura in carica tre anni e si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti eletti dall'assemblea. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti; in tal caso è interamente costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro di cui al D.Lgs. 39/2010.

L'Organo di Controllo nomina al proprio interno un Presidente. Delle proprie riunioni redige verbale che deve essere trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato presso la sede dell'Associazione o il domicilio del Presidente dell'organo di controllo.

Bassi Bonaldi

Scatol - 112

Scatol

Bassi Daniele

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali. All'atto della nomina l'assemblea determina il compenso spettante ai componenti effettivi dell'Organo di Controllo per l'intero periodo di incarico. E' comunque riconosciuto il rimborso delle anticipazioni e spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Organo di Controllo ha l'obbligo di assistere alle assemblee e di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo alle quali deve essere convocato. Qualora l'Organo di Controllo non sia stato nominato, ciascun associato può richiedere al Consiglio Direttivo notizia sullo svolgimento degli affari della associazione.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo 24 - Il Revisore Legale dei conti è nominato dalla assemblea degli associati nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore. Il Revisore Legale dei conti dura in carica tre anni e deve essere scelto tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro di cui al D.Lgs. 39/2010. All'atto della nomina l'assemblea determina il compenso spettante per l'intero periodo di incarico. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale che deve essere trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato presso la sede dell'Associazione o il domicilio del Revisore Legale dei conti. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il Revisore Legale dei conti decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, l'assemblea degli associati provvederà alla sostituzione tramite nuova elezione. Il Revisore Legale dei conti deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Il Revisore Legale dei conti non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Scattoli

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 25 - L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.
- La presa di visione dei predetti libri, previa richiesta dell'associato da inoltrare al Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dal precedente art. 8, è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Scattoli

RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

Articolo 26 - L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti che esercitano la rappresentanza nei limiti fissati dalla legge e dal presente statuto. Delle obbligazioni non assunte dagli organi statutari competenti rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può assicurare l'Associazione contro i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale derivanti dallo svolgimento della propria attività.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA ARBITRALE

Articolo 27 - Per ogni controversia che dovesse insorgere tra gli associati, tra gli associati e l'Associazione ovvero tra gli associati ed il Consiglio Direttivo in ordine alla interpretazione, esecuzione od applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un Collegio Arbitrale così composto:

- un membro scelto da ognuna delle parti contendenti;
 - il Presidente scelto di comune accordo dagli altri due membri come sopra nominati ovvero, in mancanza di accordo, su ricorso anche di uno solo degli arbitri, dal Presidente del Tribunale di Udine.
- Qualora una delle parti non dovesse provvedere alla scelta del proprio Arbitro entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione del nominativo dell'arbitro scelto dalla controparte, questa ultima potrà richiederne la nomina al Presidente del Tribunale di Udine, con apposito ricorso. Gli arbitri dovranno essere scelti tra gli iscritti agli Albi Professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti.

Al Collegio Arbitrale, come determinato ai sensi del presente articolo, non potranno essere rimesse le sole controversie per le quali la legge preveda una competenza inderogabile della autorità giudiziaria. Il ricorso al Collegio Arbitrale, come sopra determinato, deve essere proposto, a pena di decadenza, nel

Bassi Donade

termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto o del fatto che determina la controversia.

Il Collegio Arbitrale deciderà insindacabilmente secondo equità ed in esenzione da ogni formalità di procedura ed in particolare dalle disposizioni di cui al titolo ottavo, libro quarto del Codice di Procedura Civile. Il lodo arbitrale, emesso senza formalità di procedura, avrà valore vincolante per le parti. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive, salvi i casi per i quali la legge espressamente ne consenta l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria.

REGOLAMENTI INTERNI

Articolo 28 - Il funzionamento organizzativo ed amministrativo dell'Associazione può essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'assemblea degli associati.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 29 - Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Lo scioglimento della Associazione avrà luogo per il compimento del periodo della sua durata, per deliberazione assembleare e per le altre cause previste dal codice civile. In qualunque caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, scelti anche tra i non associati, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio residuo della liquidazione, come risultante dal bilancio finale di liquidazione, dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di Enti del Terzo Settore non aventi scopo di lucro e perseguiti finalità analoghe a quelle dell'Associazione secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme contenute nel Codice del Terzo Settore e relative disposizioni attuative dello stesso, le norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione nonché quanto disciplinato dalle leggi speciali in materia.

12

Scatt.

Ricchi